

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) PATTI	Presidente
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DOMENICO BONACCORSI DI PATTI

Seduta del 04/02/2022

FATTO

Il ricorso concerne l'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento estinto in corrispondenza della rata n. 55/120 in data 30 settembre 2014. In particolare, il ricorrente chiede in via principale la retrocessione di tutte le commissioni per un importo pari ad € 1.268,26. In via subordinata parte ricorrente chiede che gli venga riconosciuto un importo calcolato in proporzione al TFR versato a saldo del debito. L'intermediario resistente nelle proprie controdeduzioni rileva che per effetto della cessazione del rapporto di lavoro il Cliente incorreva in un'ipotesi di decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 cod. civ., con contestuale obbligo di saldare in un'unica soluzione il debito residuo nascente dal contratto in oggetto, anche per mezzo del TFR ed altre indennità, come espressamente previsto dal D.P.R. n. 180/50. L'intermediario rappresenta che a fronte del debito residuo complessivo quantificato, non essendo sufficiente all'estinzione del debito la somma pervenuta a titolo di TFR, dovuta in ragione della risoluzione del rapporto di lavoro, la banca ha provveduto all'attivazione della prevista copertura assicurativa. L'intermediario sostiene che l'estinzione effettuata dalla Compagnia Assicurativa esula dall'ambito di applicazione del 125-sexies TUB e, con la liquidazione del sinistro, la cliente non viene liberata, in quanto resta obbligata a rimborsare la Compagnia, che è subentrata nei diritti dell'Intermediario. L'intermediario rileva che stante quanto indicato, la richiesta di rimborso avanzata non è suscettibile di accoglimento, in quanto non solo non si è verificato il presupposto

dell'estinzione anticipata previsto dall'art. 125-sexies comma 1 del TUB, ma il debito è stato estinto dalla compagnia assicurativa, con conseguente surroga da parte dell'assicurazione.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio è chiamato a pronunciarsi circa l'eccezione avanzata da parte resistente inerente la non rimborsabilità degli oneri non maturati all'atto dell'estinzione anticipata avvenuta a seguito di incasso da parte dell'intermediario del TFR. L'eccezione è infondata. Il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 13305/18 ha statuito che: *"- tutte le volte che in sede di estinzione anticipata del contratto di finanziamento interviene l'assicuratore, il premio relativo alla copertura assicurativa (se individuabile), inizialmente corrisposto dal cliente, non è suscettibile di restituzione al cliente stesso ai sensi degli artt. 125-sexies TUB e 2033 c.c.; - nel caso di assicurazione stipulata a proprie spese dall'intermediario a protezione del proprio credito nei confronti del cliente, quest'ultimo non ha diritto ad alcuna ripetizione di commissioni a meno che l'assicuratore abbia esercitato il diritto di rivalsa nei suoi confronti;- nel caso di assicurazione vita/danni, con oneri assicurativi sopportati dal cliente finanziato, l'estinzione diretta da parte della compagnia di assicurazione non preclude al cliente (e dunque consente comunque e in ogni caso) l'azione di ripetizione relativa agli oneri non maturati per effetto dell'anticipata estinzione"*. Passando al merito la controversia ha ad oggetto la richiesta di parte ricorrente di avere rimborsati proporzionalmente tutti i costi, *up front* e *recurring*, connessi al finanziamento. Valgano al riguardo le seguenti considerazioni.

1. A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 – octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021, il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione *"se la norma intertemporale dettata dal ... comma 2 dell'art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l'orientamento fin qui seguito da questo Arbitro... a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare...se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella.... sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data"*. Giova ricordare che la richiamata norma di legge prevede testualmente che l'articolo 125- sexies T.U.B. venga sostituito dal seguente: *"Art. 125-sexies (Rimborso anticipato). — 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato. 3. (omissis). 4. (omissis). 5. (omissis)"*. Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre: *"L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti"*.

2. Con decisione n. 21676 del 15/10/2021 il Collegio di Coordinamento ha, in particolare, osservato che il secondo comma della disposizione *“individua la disciplina applicabile all'estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”*. Sulla scorta di tali premesse, ha precisato che *“all'interno del nuovo art. 11 octies, comma 2°, la bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB – e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l'interpretazione dell'art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella... sentenza Lexitor”*, aggiungendo che *“l'eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (rectius, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti.... In siffatta situazione, a un Giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all'Arbitro bancario, che non è un organo giurisdizionale” e “non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea”*. Ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: *“In applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”*. In sintesi, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto: - che la c.d. sentenza “Lexitor” non possa trovare diretta applicazione nell'ordinamento italiano (riguardando la normativa, assolutamente differente, di uno Stato diverso); - che, pertanto, il giudice nazionale (e, analogamente, l'ABF) ha il solo potere-dovere di individuare, nella normativa vigente, un'interpretazione conforme a quanto statuito dalla CGUE; - che, di contro, il medesimo giudice nazionale e l'ABF non possono disapplicare la norma di diritto interno, qualora l'interpretazione conforme alla decisione “Lexitor” non sia possibile sulla scorta dell'univoco tenore letterale della norma; - che il citato art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, ss.mm.ii. non consente tale interpretazione conforme; - che l'ABF, al contrario del giudice nazionale, non ha il potere di sollevare in via pregiudiziale la questione alla CGUE e/o alla Corte Costituzionale; - che, in conclusione, in caso di estinzione anticipata del rapporto, devono considerarsi rimborsabili i soli costi *recurring* (limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione; nello stesso senso v. Collegio di Coordinamento n. 6167/2014) e non anche quelli *up front*. Questo Collegio ritiene di condividere l'orientamento sopra richiamato del Collegio di Coordinamento. Nel caso di specie al fine di distinguere tra



costi *recurring* e *up front* si fa riferimento alle indicazioni contenute nella Decisione n. 4665 del 13.02.2019, che ha riconosciuto la natura *recurring* delle commissioni finanziarie e di quelle accessorie, disponendone il rimborso secondo il criterio *pro rata temporis*. Ha invece ritenuto *up front* le spese fisse contrattuali. Con riferimento alle commissioni finanziarie si rileva tuttavia che, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi è da ritenersi valido il criterio contrattuale di rimborso. Per il premio vita, si applica il criterio lineare, in mancanza della produzione di un diverso criterio contrattuale di rimborso. Pertanto, tenuto conto dei rimborsi già effettuati in sede di estinzione, deve concludersi per l'accoglimento delle richieste della ricorrente, secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	55
rate residue	65

TAN ▶	5,50%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	54,17%
- in proporzione alla quota	31,94%

n/c	▼	importo ▼	restituzioni		criterio contrattuale	rimborsi ▼	tot ristoro
			in proporzione lineare	in proporzione agli interessi			
☐	comm. finanziarie (recurring)	€ 2.079,64	€ 1.126,47 ☐	€ 664,33 ☐	☒	€ 703,64	€ 0,00
☐	comm. accessorie (recurring)	€ 1.022,40	€ 553,80 ☒	€ 326,60 ☐	☐		€ 553,80
☐	oneri assicurativi (recurring)	€ 154,72	€ 83,81 ☒	€ 49,42 ☐	☐		€ 83,81
☐	...		€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☐	☒		€ 0,00
☐	...		€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☐	☒		€ 0,00
☒	...		€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☐	☐		€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 637,61
interessi legali							si ▼

Si fa presente che, ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 638,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 4834 del 22 marzo 2022

Firmato digitalmente da
FRANCESCO PAOLO PATTI